



Comune di Castelnuovo ne' Monti

Prot. n. 14509

**ORDINANZA n. 146**

**OGGETTO: MANUTENZIONE CONDOTTA DELLE ACQUE IN FOSSI LIMITROFI ALLE STRADE COMUNALI E VICINALI AD USO PUBBLICO**

### IL SINDACO

PREMESSO che le strade comunali e vicinali ad uso pubblico devono consentire il transito in piena sicurezza e tranquillità, avere buona visibilità ed essere prive di ostacoli;

ACCERTATA la necessità di cura del territorio in generale con interventi manutentivi atti ad evitare situazioni di allagamento e di conseguente danneggiamento dei manti stradali e problematiche per la pubblica incolumità;

VERIFICATO che i proprietari, o aventi diritto, di fondi e terreni confinanti con strade pubbliche e di uso pubblico sono tenuti ad adottare gli accorgimenti di manutenzione ordinaria e straordinaria tali da evitare situazioni di pericolo per la pubblica incolumità;

RITENUTO opportuno emettere un provvedimento che disciplini l'obbligo dei proprietari di provvedere alla manutenzione della condotta delle acque in fossi adiacenti alla strade comunali e di uso pubblico;

VISTO l'art. 32 del D.Lgs. n. 285 del 30/4/1992, " Nuovo Codice della Strada" e s.m.i. di seguito riportato:

- Art. 32 – Condotta delle acque:
  1. *Coloro che hanno diritto di condurre acque nei fossi delle strade sono tenuti a provvedere alla conservazione del fosso e, in difetto, a corrispondere all'ente proprietario della strada le spese necessarie per la manutenzione del fosso e la riparazione degli eventuali danni non causati da terzi.*
  2. *Salvo quanto è stabilito nell'articolo 33, coloro che hanno diritto di attraversare le strade con corsi o condotte d'acqua hanno l'obbligo di costruire e di mantenere i ponti e le opere necessari per il passaggio e per la condotta delle acque; devono, altresì, eseguire e mantenere le altre opere d'arte, anche a monte e a valle della strada, che siano o si rendano necessarie per l'esercizio della concessione e per ovviare ai danni che dalla medesima possono derivare alla strada stessa. Tali opere devono essere costruite secondo le prescrizioni tecniche contenute nel disciplinare allegato all'atto di concessione rilasciato dall'ente proprietario della strada e sotto la sorveglianza dello stesso.*
  3. *L'irrigazione dei terreni laterali deve essere regolata in modo che le acque non cadano sulla sede stradale né comunque intersechino questa e le sue pertinenze, al fine di evitare qualunque danno al corpo stradale o pericolo per la circolazione. A tale regolamentazione sono tenuti gli aventi diritto sui terreni laterali, sui quali si effettua l'irrigazione.*
  4. *L'ente proprietario della strada, nel caso che i soggetti di cui ai commi 1 e 2 non provvedano a quanto loro imposto, ingiunge ai medesimi l'esecuzione delle opere*



Parco Nazionale  
**APPENNINO**  
TOSCO-EMILIANO



## Comune di Castelnovo ne' Monti

*necessarie per il raggiungimento delle finalità di cui ai precedenti commi. In caso di inottemperanza vi provvede d'ufficio, addebitando ai soggetti obbligati le relative spese.*

*5. Parimenti procede il prefetto in ordine agli obblighi indicati nel comma 1, quando non siano ottemperati spontaneamente dall'obbligato.*

*6. Chiunque viola le norme del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 242.400 a lire 969.600.”;*

VISTI inoltre

- Il D.P.R. n. 495 del 16/12/1992 “Regolamento di Esecuzione del Codice della Strada”
- il D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 - T.U. leggi sull'ordinamento degli Enti Locali;

### ORDINA

**A TUTTI COLORO CHE HANNO DIRITTO DI CONDURRE ACQUE NEI FOSSI DI SCOLO DELLE STRADE COMUNALI E VICINALI AD USO PUBBLICO DI PROVVEDERE A QUANTO SEGUE:**

- 1) mantenere costantemente puliti i fossi e le loro sponde, fino alla banchina stradale, in particolare dopo eventi a carattere piovoso, anche mediante lo sfalcio della vegetazione e la rimozione di eventuali ostacoli in modo da garantire il libero deflusso delle acque;
- 2) di mantenere puliti i cavalca fossi intubati, per consentire il libero scorrimento delle acque, rimuovendo rifiuti o altro materiale che ne possa compromettere l'efficienza, sostituendo i tubi del cavalca fossi intubati di diametro non idoneo alla sezione del relativo fosso;
- 3) provvedere alla manutenzione dei fossi stradali di scolo, compreso il mantenimento delle quote di scorrimento dell'acqua, la pulizia degli imbocchi intubati e la rimozione di ogni materiale depositato evitando che l'acqua defluisca sulle strade comunali o vicinali;

### AVVERTE

- che tutti i materiali di risulta provenienti dalle operazioni di cui ai punti precedenti, dovranno essere smaltiti e/o recuperati secondo quanto previsto dal D.Lgs. 152/2006, e non depositati su terreno di proprietà pubblica;
- **Che è assolutamente vietato:**
  - procedere alla pulizia dei fossi attraverso l'incendio della vegetazione e l'uso di diserbanti e dissecanti;
  - rimuovere le ceppaie degli alberi che sostengono le sponde del corso d'acqua, salvo situazioni particolari dal concordare con l'ufficio tecnico comunale;
- che la presente ordinanza ha effetto continuativo, pertanto i destinatari dovranno provvedere a ripetere le operazioni di manutenzione ogni qualvolta la stessa si renderà necessaria;
- che in caso di inadempienza accertata verranno applicate le sanzioni previste dall'art. 32 del D.Lgs. n. 285 del 30/4/1992 “Nuovo codice della strada” e s.m.i. e dall'art. 70 del D.P.R. n. 495/1992 e l'amministrazione comunale, previa diffida, potrà procedere direttamente all'esecuzione in via sostitutiva, con rimessa delle spese sostenute a carico dei proprietari frontisti inadempienti;



**DISPONE**

- Che della presente ordinanza verrà data comunicazione mediante affissione nei luoghi pubblici, appositamente preposti, pubblicazione all'Albo Pretorio e sul sito internet del Comune di Castelnovo ne' Monti;
- che La Polizia Municipale e gli Agenti di Forza Pubblica svolgano le funzioni di vigilanza per l'esatta osservanza della presente ordinanza
- di notificare la presente ordinanza a:
  - Servizio Polizia Municipale – Sede,
  - Ufficio Segreteria – Sede

**RAMMENTA ALTRESÌ**

Avverso la presente ordinanza è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale, sede di Parma, entro 60 (sessanta) giorno dalla data di avvenuto deposito all'Albo Pretorio, o in alternativa entro 120 (centoventi) giorni, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Castelnovo ne' Monti, li **1 1 OTT. 2014.**

